CAMERA DEI DEPUTATI N. 4051

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(PRETI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PIERACCINI)

Trattamento tributario per le provviste di bordo

Presentato alla Presidenza il 5 maggio 1967

ONOREVOLI COLLEGHI ! — I prodotti esportati fruiscono dell'esenzione dall'imposta generale sull'entrata di cui all'articolo 1, lettera *h*), e 21 della legge 19 giugno 1940, n. 762, nonché della restituzione del tributo afferente il loro ciclo industriale di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni ed integrazioni.

Senonché, per i generi destinati a provviste di bordo tali benefici si rendono integralmente applicabili solo quando i generi stessi siano imbarcati su navi od aerei esteri.

Infatti, le provviste di bordo imbarcate su navi od aerei nazionali si considerano esportate ai soli effetti dell'esenzione dall'IGE e non spetta, quindi, per esse la restituzione del tributo incorporato.

Un'ulteriore limitazione all'applicazione dei benefici anzidetti deriva, poi, dal fatto che ove le provviste di bordo siano fornite all'armatore od al suo rappresentante da un provveditore di bordo, l'esenzione compete limitatamente a tale fornitura e non anche per il precedente acquisto effettuato dal provveditore, non assumendo il medesimo, nel caso ipotizzato, la veste di esportatore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della richiamata legge n. 762.

Pertanto, tenuto conto del disagio che dalle accennate situazioni deriva agli operatori economici nazionali, i quali vengono a subire la concorrenza dei porti e degli aeroporti esteri viciniori, si rende opportuna l'adozione di un provvedimento che elimini i rilevati inconvenienti.

A tal fine, si è predisposto l'unito disegno di legge che prevede:

1) l'esenzione dall'IGE di cui all'articolo 21 della legge 19 giugno 1940, n. 762, per l'acquisto delle provviste di bordo effettuato dal provveditore (articolo 1);

2) la restituzione dell'IGE di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni ed integrazioni, per le provviste di bordo imbarcate su navi od aerei nazionali diretti all'estero (articolo 2).

Per quanto, infine, riguarda la copertura degli oneri derivanti al bilancio dello Stato in dipendenza della proposta estensione di trattamento tributario agevolato, si fa presente che gli oneri stessi dovrebbero risultare irrilevanti, nella considerazione soprattutto che i tributi di cui sono attualmente gravati gli approvvigionamenti di bordo effettuati in territorio nazionale vengono di fatto elusi mediante l'acquisto delle provviste di bordo all'estero.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

I prodotti acquistati dai provveditori di bordo per la successiva rivendita, quali provviste di bordo ai sensi delle vigenti disposizioni doganali, a navi in esercizio od aerei in servizio commerciale, si considerano destinati all'esportazione dai provveditori medesimi agli effetti dell'articolo 21 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

ART. 2.

Per i prodotti imbarcati quali provviste di bordo, la restituzione dell'IGE di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni ed integrazioni, compete anche quando i prodotti stessi siano imbarcati su navi od aerei nazionali diretti all'estero.